Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — **Roma — Giovedì 22 Agosto** — **Numero 200**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 382 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione del citato articolo 2, comma 4°, e dell'allegato *L* alla legge suddetta;

Vedute le leggi 23 e 30 dicembre 1900, n. 440 e 458, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro e dell'entrata per l'esercizio 1900-901;

Veduta la legge 9 giugno 1901, n. 199, di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1900-901;

Ritenuto che, nel corso del semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1901 sono state eseguite dalla Direzione generale del Debito Pubblico le operazioni relative alla sostituzione, a favore delle opere pubbliche di beneficenza, di corrispondenti iscrizioni del consolidato 5 % per la complessiva rendita di . . . . . . L. 16,740 04
con godimento dal 1° gennaio 1901, mediante iscrizioni del consolidato 4,50 % netto per la complessiva rendita di . . . . . » 14,530 36

di cui con godimento:
dal 1° gennaio 1901 per . . L. 2,129 70
» 1° aprile 1901 » . . » 12,400 66

Ritenuto che sulla rendita consolidata 5 % di L. 14286,47 sostituita dopo il 1° aprile 1901 venne pagato, con buono a parte, l'ammontare del trimestre decorso dal 1° gennaio al 31 marzo in L. 3571,62 per pareggiare la rispettiva decorrenza di godimento con quella della rendita consolidata 4,50 % netto di L. 12400,66, data in cambio;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, sovracitata, occorre ora di eseguire soltanto le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti consolidati si riferiscono, tanto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'entrata per l'esercizio 1900-901;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di sostituzione della rendita consolidata 4,50 % netto a quella del consolidato 5 % inscritta al nome delle opere pubbliche di beneficenza eseguite nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1901, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro le seguenti variazioni:

in diminuzione — al capitolo 1 — rendita consolidata 5 %:

a) Semestre della rendita di L. 2,453,57 sostituita con godimento dal 1° gennaio 1901. . . . . L. 1,226 78

b) Trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1901 sulla rendita di L. 14,286,47 sostituita con godimento dal 1° aprile 1901 . . . . » 3,571 62

la complessiva somma di . . . L. 4,798 40

in aumento — al capitolo 4 — rendita consolidata 4,50 % netto:

a) Trimestri al 1° aprile e 1° luglio 1901 della rendita di L. 2,129,70 iscritta con godimento dal 1° gennaio 1901 . . . . . . L. 1,064 85

b) Trimestre al 1° luglio 1901 della rendita di L. 12,400,66 iscritta con godimento dal 1° aprile 1901. . » 3,100 17

la complessiva somma di . L. 4,165 02

Art. 2.

In conseguenza del disposto dell'articolo precedente, sarà diminuito lo stanziamento al capitolo 22, articolo 4, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1900-901: « Imposta sui redditi di ricchezza mobile. — Ritenuta sulle rendite di Debito Pubblico, annualità, interessi, ecc. » della somma di L. 959,68, ammontare dell'imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 % sulla somma di L. 4,798,40 portata in diminuzione come sopra al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 888 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1894, n. 517, che disciplina il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 % in altri nominativi e misti del consolidato 4 % netto;

Vedute le leggi 23 e 30 dicembre 1900, n. 440 e 458, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro e dell'entrata per l'esercizio 1900-901;

Veduta la legge 9 giugno 1901, n. 199, di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1900-901;

Ritenuto che, durante il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1901 furono, dalla Direzione generale del Debito Pubblico, eseguite le operazioni di cambio per n. 582 iscrizioni di rendita consolidata 5 % dell'importo complessivo di L. 41755 in rendita consolidata 4% netto per l'importo di L. 33404 con egual godimento dal 1° gennaio 1901;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, sovracitata, occorre ora soltanto di eseguire le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti si riferiscono, tanto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'entrata per l'esercizio 1900-901;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di cambio di rendite del debito consolidato 5 % in altre del consolidato 4 % netto, eseguite dalla Direzione generale del Debito Pubblico nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1901, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1900-901, le seguenti variazioni:

in diminuzione — al capitolo 1 — rendita consolidata 5 %:

semestre della rendita annua di L. 41755, cioè L. 20877,50;

in aumento — al capitolo 3 — rendita consolidata 4 % netto:

semestre della rendita annua di L. 33404, cioè L. 16702.

Art. 2.

In conseguenza del disposto dell'articolo precedente, lo stanziamento del capitolo 22, articolo 4, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1900-901: « Imposta sui redditi di ricchezza mobile — Ritenuta sulle rendite di debito pubblico, annualità, ecc. » sarà diminuito della somma di L. 4175,50, corrispondente all'imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 % sulla somma di L. 20877,50 diminuita al capitolo 1 succitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 885 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 1 dell'allegato L, approvato con l'articolo 17 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione dell'articolo 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339, e dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge stessa;

Vedute le leggi 23 e 30 dicembre 1900, n. 440 e 458, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro e dell'entrata per l'esercizio 1900-901;

Veduta la legge 9 giugno 1901, n. 199, di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1900-901;

Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1901 sono state eseguite dalla Direzione generale del Debito Pubblico le operazioni relative alla conversione di iscrizioni del debito consolidato:

5 % per la complessiva rendita di . . . . L. 6,820 —
con godimento dal 1° gennaio 1901

3 % per la rendita di . . » 9 —
con godimento dal 1° aprile 1901, in altre iscrizioni del debito consolidato;

4,50 % netto per la complessiva rendita di . . . . » 5,463 20
di cui con godimento:
dal 1° gennaio 1901 per L. 4,708 —
» 1° aprile 1901 » 755 20

Ritenuto che sulla rendita consolidata 5 % di L. 935, convertita dopo il 1° aprile 1901, fu pagato con buono a parte l'importo in L. 233,75 del trimestre scaduto col 31 marzo 1901, al fine di pareggiare la decorrenza di godimento con quella della rendita consolidata 4,50 % netto di L. 748, data in cambio con decorrenza dal 1° aprile 1901;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 8 agosto 1895, n. 486, sovracitata, occorre ora soltanto di eseguire le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti consolidati si riferiscono, tanto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'entrata per l'esercizio 1900-901;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di conversione delle rendite dei debiti consolidati 5 e 3 % in altre del consolidato 4,50 % netto eseguite nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1901, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1900-901 le seguenti variazioni:

in diminuzione - al capitolo 1 - rendita consolidata 5 %:

a) semestre della rendita di L. 5,885 - convertita con godimento dal 1° gennaio 1901 . . . . L. 2,942 50

b) trimestre al 1° luglio 1901 della rendita di L. 935 convertita con godimento dal 1° aprile 1901 . . » 233 75

L. 3,176 25

in aumento - al capitolo 4 - rendita 4,50 % netto:

a) due trimestri della rendita annua di L. 4,708 cioè . . L. 2,354 —

b) un trimestre della rendita annua di L. 755,20, cioè. . . » 188 80

la complessiva somma di . . . . » 2,542 80

Art. 2.

In conseguenza del disposto dall'articolo precedente, sarà diminuito lo stanziamento al capitolo 22, articolo 4, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1900-901: « Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Ritenuta sulle rendite di debito pubblico, ecc. » della somma L. 635,25 ammontare dell'imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 % sulla somma di L. 3176,25, portata in diminuzione come sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 387 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 15 della legge 7 luglio 1901, n. 322, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in un Testo unico le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 17 luglio 1898, n. 350;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Testo unico di legge sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

TESTO UNICO di legge sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 1.

(Articolo 1, legge 17 luglio 1898, n. 350).

È istituita una Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un Ente morale autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie, o compartimentali o provinciali o comunali, secondo le norme che saranno contenute nello Statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Come Ente autonomo la detta Cassa Nazionale avrà una rappresentanza e un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato, il quale non incontrerà mai altra responsabilità, nè avrà altri oneri all'infuori del concorso e della vigilanza di che negli articoli seguenti.

Art. 2.

(Articolo 2, legge 17 luglio 1898, n. 350).

La dotazione iniziale della Cassa Nazionale di previdenza, è costituita da un fondo patrimoniale di dieci milioni di lire, formato:

a) con l'assegnazione di cinque milioni di lire sulla somma dei biglietti consorziali definitivi prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881, n. 133, sull'abolizione del corso forzoso;

b) con il prelevamento di cinque milioni di lire sulla somma degli utili netti e disponibili, al 31 dicembre 1896, delle Casse postali di risparmio.

Art. 3.

(Articolo 3, legge 17 luglio 1898, n. 350 — Articolo 3, legge 7 luglio 1901, n. 322).

La dotazione della Cassa verrà in seguito accrescendosi degli assegni, a favore del suo fondo patrimoniale, qui sotto indicati:

a) una metà del valore dei biglietti che saranno prescritti per effetto dell'articolo 3 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

b) le somme dei libretti di risparmio postali cui sia stata applicata la prescrizione determinata dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1875, n. 2779; le quali somme dal detto articolo erano assegnate a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti;

c) il capitale dei depositi fatti nella Cassa dei depositi e prestiti colpiti dalla prescrizione stabilita dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

d) un decimo dell'avanzo del Fondo per il culto, devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

e) i conferimenti, i legati e le donazioni fatte da Enti morali o da privati, e che non siano vincolati a speciale destinazione individuale o collettiva per un complesso di inscritti;

f) una quota delle entrate ordinarie annuali della Cassa, di cui nei successivi articoli 6 e 7.

A parziale esecuzione di quanto è stabilito nella lettera *d*, il Fondo per il culto verserà alla Cassa Nazionale di previdenza, in cinque esercizi a cominciare dal 1901-902, la somma di lire 2,950,000, da imputarsi nel decimo dell'avanzo devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 4.

(Articolo 1, legge 7 luglio 1901, n. 322).

L'ammontare dei buoni di cassa che cessano dall'aver corso legale al 31 dicembre 1901 pel disposto della legge 16 febbraio 1899, n. 45, e che non saranno presentati al cambio nell'anno 1902, sarà versato come deposito volontario in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti nel gennaio 1903, e con tale somma si provvederà al cambio dei buoni di cassa sino al termine del periodo prestabilito per la loro prescrizione.

Gl'interessi che decorreranno sopra tale deposito saranno devoluti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, così come è stabilito per i buoni prescritti dall'articolo 3 della legge predetta.

Art. 5.

(Articolo 2, legge 7 luglio 1901, n. 322).

Gli Istituti d'emissione, nella proporzione del rispettivo limite normale della circolazione al 1° gennaio 1901, di cui all'articolo 7, testo unico di legge sugli Istituti d'emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, verseranno, senza aumento del rispettivo debito, alla Cassa dei depositi e prestiti, entro 15 giorni dalla data della presente legge, la somma di 8 milioni di lire, in corrispondenza ai biglietti di loro emissione che hanno

già cessato di avere corso legale e possono presumersi perduti.

La Cassa dei depositi e prestiti rinvestirà i detti 8 milioni di biglietti in rendita dello Stato 5 per conto lordo, i cui titoli relativi saranno tramutati per metà in certificati al nome della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e per l'altra metà ai tre Istituti d'emissione per la somma da ciascuno di essi versata. I certificati di rendita saranno annotati di vincolo a favore dei portatori di biglietti di Banca, fino al verificarsi della prescrizione di questi.

Avvenuta la prescrizione dei vecchi biglietti da ritirare, sarà provveduto alla valutazione dell'accennata rendita e, in base ai risultati effettivi della prescrizione stessa, sarà assegnata alla Cassa Nazionale predetta la metà della somma accertata dei biglietti prescritti, e saranno restituite agli Istituti di emissione la somme a ciascuno di essi spettanti.

Nell'assegnazione della somma spettante alla Cassa Nazionale di previdenza, sarà tenuto conto della differenza, a danno o a vantaggio, che risulterà dalla valutazione o dal prezzo di vendita della rendita in confronto col prezzo di acquisto.

Art. 6.

(Articolo 4, legge 17 luglio 1898, n. 350)

Le entrate annuali ordinarie della Cassa Nazionale sono le seguenti:

a) una terza parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899 in avanti, cinque decimi dei detti utili annuali; e di più, quando la somma dei depositi a risparmio nelle Casse postali raggiungesse lire 500 milioni, la maggior partecipazione in ragione di sette decimi, per la parte di utili che proporzionalmente corrisponda all'ammontare dei depositi al di sopra dei 500 milioni;

b) una quarta parte degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziali, di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899 in avanti, la metà degli utili stessi;

c) l'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato, ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;

d) i frutti annuali del fondo patrimoniale della Cassa stessa, di cui nei precedenti articoli 2 e 3;

e) ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.

Art. 7.

(Articolo 5, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Nei primi dieci anni compiuti dopo quello nel quale avverrà la costituzione della Cassa Nazionale, una parte delle entrate annuali indicate nel precedente articolo 6, dopo dedotte le spese d'amministrazione, sarà prelevata o messa ad incremento del fondo patrimoniale della Cassa.

Tale prelevamento verrà fatto nella misura da determinarsi di anno in anno dal Consiglio d'amministrazione, in modo però che al termine del decimo anno il fondo patrimoniale raggiunga un importo non minore di 16 milioni di lire.

Art. 8.

(Articolo 6, legge 17 luglio 1898, n. 350 — Articolo 4, legge 7 luglio 1901, n. 322).

Alla Cassa Nazionale possono essere inscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che attendano a lavori manuali, ovvero prestino servizio ad opera o a giornata.

Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni, senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per ciascun inscritto dovrà essere corrisposto alla Cassa, direttamente dall'inscritto stesso o da altri per conto di lui, in ogni anno, un contributo che non potrà superare la somma di lire 100 e che potrà essere versato anche a rate non minori di centesimi 50.

Tale contributo però dovrà raggiungere almeno le lire 6 per anno, affinchè l'inscritto sia ammesso a partecipare alle quote di concorso di che all'articolo seguente.

Quando il contributo versato dall'inscritto o da altri per lui raggiunga il multiplo di lire 6 pel numero degli anni trascorsi dopo l'iscrizione, sarà esso ammesso a partecipare alle quote di concorso di cui nell'articolo seguente anche quando nell'anno non fosse stato fatto alcun versamento.

Chi presenta la dimanda d'inscrizione alla Cassa dovrà dichiarare se intende di vincolare intieramente i contributi annuali alla mutualità, ovvero, se preferisca di riservare durante il periodo di accumulazione i contributi stessi, affinchè questi, in caso di morte prima della liquidazione di cui all'articolo 12, siano restituiti alle persone indicate nell'articolo 14.

Art 9.

(Articolo 7, legge 17 luglio 1898, n. 350).

La parte delle entrate nette annuali della Cassa indicate nell'articolo 6, che non vada già attribuita al fondo patrimoniale, ai termini dell'articolo 5, sarà disponibile in ciascun anno per l'assegnazione di quote di concorso della Cassa a favore degli inscritti, che si trovino nelle condizioni previste dal terz'ultimo e penultimo alinea dell'articolo 8.

La quota di concorso dovrà essere eguale per tutti gli inscritti che vi hanno diritto; e sarà determinata nei modi e coi limiti stabiliti nello Statuto di cui all' articolo 1. In nessun caso però la quota annua di concorso, nel primo quinquennio dalla costituzione della Cassa, potrà superare le lire 12 per ciascun inscritto.

L'avanzo che sarà per risultare dalla detta somma disponibile, dopo il riparto fra gli inscritti, sarà assegnato per quattro decimi al fondo d'invalidità di cui all'articolo 13, per un decimo alla riserva straordinaria di cui all'articolo 20, e per gli altri cinque decimi verrà riportato in aumento della somma disponibile nell'anno successivo.

Art. 10.

(Articolo 5, legge 7 luglio 1901, n. 322).

Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili, di cui nell'articolo precedente, gli operai a favore dei quali, nei casi di vecchiaia o d'invalidità non derivata da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni od anche per legge speciale da altre Amministrazioni pubbliche o da imprese private.

Art. 11.

(Articolo 9, legge 17 luglio 1898, n. 350).

La formazione dei capitali a favore degli inscritti, sia per coloro che abbiano intieramente vincolato i contributi all'accumulazione mutua, sia per coloro che abbiano richiesto la riserva della restituzione dei contributi alle persone indicate nell'articolo 14 in caso di morte durante il periodo d'accumulazione, si svolge col sistema dei conti individuali, con le norme indicate nella presente legge e con le altre che saranno stabilite nello Statuto e in apposito Regolamento tecnico della Cassa Nazionale, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentiti il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Per ciascun inscritto la Cassa apre un unico conto, nel quale sono annotati:

1. Nel caso di intiera accumulazione mutua dei contributi:

a) i contributi annuali versati dall'inscritto o da altri per lui;

b) i contributi lasciati vacanti dagli inscritti premorti, ai sensi dell'articolo 16;

c) le quote annuali di riparto da accreditarsi all'inscritto, ai sensi dell'articolo 9;

d) le quote di riparto state già assegnate ad altri inscritti e divenute disponibili per morte, ai sensi dell'articolo 15;

e) ogni altra somma eventuale da chiunque assegnata a

beneficio dell'inscritto o di una singola classe o categoria di lavoratori a cui egli appartenga;

f) gl'interessi composti dei cespiti precedenti, separatamente per i tre gruppi di cui alle lettere *a*) e *b*), *c*) e *d*) ed *e*).

II. Nel caso di accumulazione dei contributi sotto riserva della restituzione agli eredi, nel conto si inscrivono i cespiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), e gli interessi maturati sui contributi degli inscritti premorti.

Al titolare del conto individuale viene rilasciato dalla Cassa un libretto d'inscrizione, sul quale saranno riportate tutte le indicazioni del conto.

Art. 12.

(Articolo 6, legge 7 luglio 1901, n. 322 — Articolo 10, legge 17 luglio 1898, n. 350).

La chiusura e la liquidazione del conto individuale è fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo, purchè l'inscritto abbia compiuto il 60° anno di età. L'inscritto ha facoltà di protrarre la chiusura e la liquidazione del conto fino al 65° anno d'età, compiuto il quale non potranno più prorogarsi.

Per le donne la chiusura e la liquidazione del conto può aver luogo, su loro domanda, quando esse abbiano compiuto il 55° anno d'età, semprechè siano trascorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo. La facoltà di presentare tale domanda cessa col compimento del 60° anno d'età, dopo il quale si applica la norma fissata nella prima parte dell'articolo.

La chiusura e liquidazione è fatta a qualunque età, qualora sia debitamente accertata l'invalidità dell'inscritto, non prima però che siano trascorsi almeno cinque anni dal versamento della prima rata di contributo.

In via transitoria, e fino al 31 dicembre 1903, saranno accolte iscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione inferiori a 25 anni, ma non a 10, purchè dagli inscritti si paghino, cogli interessi composti, i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.

Agli operai che hanno ottenuto la inscrizione a periodi abbreviati, oltre alle quote di concorso ordinarie, potranno essere assegnate, dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa Nazionale, quote speciali di concorso.

La liquidazione del conto, per regola, sarà effettuata trasformando il capitale, costituito da tutte le somme annotate nel conto, in una rendita vitalizia immediata a favore dell'inscritto.

Nel Regolamento tecnico della Cassa, di che nel primo comma del precedente articolo, saranno stabiliti i casi speciali, nei quali la liquidazione potrà essere fatta col pagamento immediato di un capitale; ovvero, insieme di un capitale e di una rendita vitalizia; ovvero, di una rendita vitalizia immediata a favore dell'inscritto e di un capitale da corrispondersi, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari.

Art. 13.

(Articolo 11, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Per il caso d'invalidità debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'inscritto sarà aumentata mediante un fondo speciale che sarà all'uopo costituito:

a) con le somme che saranno corrisposte da chi, per legge, è chiamato a provvedere agli inabili al lavoro;

b) con le quote risultanti in ciascun anno dal riparto delle somme di cui negli articoli 9 e 15;

c) con le donazioni, con i legati e con tutte le altre entrate straordinarie, che siano destinate a beneficio degli invalidi;

d) con gli interessi annuali del fondo medesimo.

Art. 14.

(Articolo 12, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Quando durante il periodo di accumulazione avvenga la morte d'un operaio inscritto colla condizione della riserva indicata nell'ultimo alinea dell'articolo 8, i contributi versati dall'inscritto e le somme di cui alla lettera *e*) dell'articolo 11, senza gli interessi accumulati, saranno pagati esclusivamente al coniuge superstite, ai figli minorenni, alle figlie nubili ed agli ascendenti, che dovranno farne domanda entro tre anni, a pena di decadenza.

La distribuzione fra le persone anzidette si farà assegnando una quota di tre quinti ai figli minorenni ed alle figlie nubili, e due quinti al coniuge. Se l'operaio inscritto non lascia discendenti, ma ascendenti, la quota del coniuge è di tre quinti. In mancanza di alcuno dei chiamati, la quota rispettiva va a beneficio degli altri.

Nel Regolamento tecnico saranno stabilite le norme per la regolare notificazione della morte degli inscritti.

Art. 15.

(Articolo 13, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Le somme di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 11, che siano divenute disponibili per morte degli inscritti, sono assegnate alla fine di ogni anno, insieme con i rispettivi interessi accumulati, per un quinto al fondo di invalidità, di cui all'articolo 13, per un quinto alla riserva straordinaria di rischio, di cui all'articolo 20, e per i rimanenti tre quinti a favore di tutti gl'inscritti che nell'anno abbiano pagato un contributo di 6 lire almeno.

Nel Regolamento tecnico saranno stabilite le norme, in base alle quali si eseguirà la ripartizione fra gl'inscritti, distinti secondo l'età, delle somme indicate nel comma precedente.

La quota assegnata a ciascun inscritto viene registrata nel conto individuale, insieme alla quota di riparto a lui spettante sulle somme, di cui all'articolo 9.

Art. 16.

(Articolo 14, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Le somme di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11, insieme ai relativi interessi, divenuti disponibili per morte di inscritti a contributo intieramente vincolato alla mutualità, saranno ripartite fra coloro che abbiano parimenti vincolato i loro contributi intieramente alla mutualità. La quota spettante a ciascuno dei detti inscritti sarà registrata nel conto individuale in aggiunta ai contributi annuali.

Gl'interessi accumulati sulle somme di cui alle lettere *a*) ed *e*) dell'articolo 11 e, nel caso di mancanza delle persone indicate nell'articolo 14, le somme stesse, divenute disponibili per morte d'inscritti con la riserva della restituzione dei contributi, saranno ripartite fra coloro che abbiano fatto identica riserva. La quota spettante a ciascuno dei detti inscritti sarà registrata nel conto individuale, separatamente dai contributi annuali.

Il riparto delle somme e degli interessi accumulati, di cui nel primo e nel secondo alinea del presente articolo, si farà ogni anno con le norme indicate nel secondo alinea dell'articolo 15.

Art. 17.

(Articolo 13, legge 7 luglio 1901 n. 322).

L'inscritto che cessa di avere le qualità volute dall'articolo 8 della legge, potrà continuare i versamenti, ma non godere ulteriormente i benefici dei contributi della Cassa, fino al giorno in cui eventualmente ritorni ad avere quelle qualità. La liquidazione della rendita vitalizia che potrà spettargli, avrà luogo a suo tempo a forma dell'articolo 12.

Ove l'inscritto ritorni ad avere le qualità di cui all'articolo 8, sarà in sua facoltà di effettuare in tutto od in parte i versamenti relativi al periodo della interruzione, aumentati dei relativi interessi.

Art. 18.

(Articolo 15, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Alla Cassa Nazionale potranno essere versate, per la trasformazione in annualità vitalizie, le indennità dovute agli operai divenuti inabili per infortuni sul lavoro, e parimente le somme erogate da Enti morali o da privati per sovvenire operai inabili al lavoro per causa di vecchiaia o d'infermità.

Art. 19.

(Articolo 16, legge 17 luglio 1898, n. 350 — Articolo 7, legge 7 luglio 1901, n. 322).

Le Società operaie di mutuo soccorso, e le altre congeneri Associazioni operaie di previdenza che abbiano fra i loro scopi quello dei sussidi di vecchiaia e d'invalidità, potranno versare alla Cassa Nazionale i fondi già all'uopo raccolti e, successivamente, le quote dei contributi dei soci destinate ai detti scopi.

Ai soci che vengano inscritti alla Cassa in base a questo articolo, e che siano nella condizione prescritta dalla prima parte dell'articolo 8, saranno assegnate le quote di concorso previste dall'articolo 9, e, ove abbiano più di 50 anni di età, potranno essere loro assegnate anche quote speciali.

La Cassa Nazionale potrà assumere la gestione degli speciali Istituti che, dalle Amministrazioni o imprese di cui nell'articolo 10, siano stati fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidità dei loro operai.

Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa Nazionale ed approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 20.

(Articolo 17, legge 17 luglio 1898, n. 350).

I capitali, in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa Nazionale, formano un fondo separato, denominato « Fondo delle rendite vitalizie ».

Nel Regolamento indicato nell'articolo 11 saranno fissati i periodi di tempo, non maggiori di un quinquennio, al termine dei quali dovranno essere stabiliti i bilanci tecnici del detto Fondo e le norme per la compilazione di essi.

A guarentigia del Fondo delle rendite vitalizie, sarà costituita una riserva straordinaria di rischio, formata con le somme di cui negli articoli 9 e 15, con le altre assegnazioni speciali che potranno essere determinate nel Regolamento, con le eccedenze del Fondo risultanti dai bilanci tecnici e coi frutti dei suoi capitali.

La riserva straordinaria di rischio è destinata a colmare le eventuali deficienze del Fondo delle rendite vitalizie, in confronto alle riserve matematiche calcolate col bilancio tecnico.

Nel Regolamento sarà fissato il limite massimo, a cui può ragguagliarsi la riserva straordinaria e saranno stabiliti i provvedimenti speciali da adottarsi, in caso che la riserva stessa non sia sufficiente a coprire la deficienza constatata nel Fondo delle rendite vitalizie.

Art. 21.

(Articolo 8, legge 7 luglio 1901, n. 322 — Articolo 18, legge 17 luglio 1898, n. 350).

I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale devono essere rinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel Regolamento:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

b) in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

c) a mezzo della Cassa depositi e prestiti nei modi indicati al n. 2 dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1898, n. 335;

d) in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

I beni immobili o i beni mobili di specie diversa da quelle sopra indicate, che per qualsivoglia titolo pervenissero alla Cassa, dovranno, nel termine di un quinquennio, essere alienati e convertiti in danaro da impiegarsi nelle forme prescritte.

Il detto termine può essere prorogato per decreto Reale, su proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Stato.

La Cassa Nazionale non potrà acquistare beni immobili, nemmeno per destinarli a residenza dei propri Uffici.

Art. 22.

(Articolo 19, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Gl'interessi da attribuirsi in ogni anno ai conti individuali, in ragione delle somme inscrittevi, saranno stabiliti in una misura media percentuale del reddito ricavato nell'anno dall'impiego dei fondi della Cassa Nazionale.

Gl'interessi assegnati ai conti individuali e le quote devolute ai conti stessi per i riparti delle somme di cui negli articoli 9, 15 e 16, non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Art. 23.

(Articolo 20, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Le annualità vitalizie liquidate dalla Cassa, come ogni altro credito degli inscritti, non potranno essere espropriate, sequestrate, nè cedute, se non per la parte che superi le lire 400 annue; e potranno esigersi per procura soltanto nei casi di malattia attestata da certificato medico, o di impedimento constatato con certificato del sindaco del Comune nel quale ha dimora l'inscritto.

In caso di smarrimento di libretti rilasciati agli inscritti dalla Cassa Nazionale, saranno emessi i duplicati, con le norme stabilite per i libretti delle Casse postali di risparmio.

Art. 24.

(Articolo 12, legge 7 luglio 1901, n. 322).

Le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa Nazionale e le somme devolute agli eredi degli inscritti, indicati negli articoli 12 e 14 della legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e dalla tassa di successione.

Art. 25.

(Articolo 21, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Il servizio delle inscrizioni alla Cassa Nazionale, delle riscossioni dei contributi, e dei pagamenti di annualità o di ogni altra somma, dovrà essere fatto, senza onere da parte della Cassa Nazionale, dagli Uffici postali e dalle Casse postali di risparmio.

Le corrispondenze della Cassa con gli Uffici pubblici e con gl'inscritti sono ammesse in franchigia postale.

Art. 26.

(Articolo 22, legge 17 luglio 1898, n. 350 — Articolo 11, legge 7 luglio 1901, n. 322).

La Cassa Nazionale fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e di ogni altra specie di assicurazione sulla vita, fatte dalla Cassa Nazionale, non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Sono esenti dalle tasse di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rivestiti i capitali della Cassa, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sè stessa, quanto ai privati, per l'esecuzione della presente legge.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte alla Cassa, per atto tra vivi o per causa di morte.

I frutti annuali dei fondi della Cassa Nazionale, eccetto quelli derivanti dai titoli a debito o garantiti dallo Stato, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 27.

(Articolo 9, legge 7 luglio 1901, n. 322 — Articolo 23, legge 17 luglio 1898, n. 350).

L'Amministrazione autonoma della Cassa Nazionale è retta da un Consiglio, i cui membri sono tutti nominati con decreto Reale. Nel limite del numero di membri dei quali è costituito il Consiglio d'amministrazione giusta gli Statuti della Cassa, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri Enti morali che concorrano mediante contributi a favore della Cassa Nazionale, ed i rappresentanti delle Società di mutuo soccorso e delle Società cooperative di produzione e lavoro legalmente riconosciute, che abbiano inscritto i loro soci alla Cassa Nazionale. Sono pure chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai inscritti nella Cassa.

Faranno parte di diritto del Consiglio d'amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri, d'Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e delle Poste e Telegrafi.

Art. 28.

(Articolo 24, legge 17 luglio 1898, n. 350).

Spetta al Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale:

a) predisporre lo Statuto organico della Cassa;

b) stabilire le norme con le quali possono essere istituite le sedi secondarie della Cassa, le attribuzioni di esse, i limiti di azione, le gestioni di fondi alle medesime affidate, i Regolamenti amministrativi che le governano ed i rapporti di dipendenza delle sedi secondarie con quella principale;

c) compilare il Regolamento tecnico della Cassa Nazionale e le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie.

Lo Statuto e il Regolamento tecnico della Cassa Nazionale, i Regolamenti delle sedi secondarie, le tariffe delle rendite vitalizie, le tavole statistiche e il saggio d'interesse, in base a cui sono calcolate le tariffe stesse, devono essere approvati con decreto Reale, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di concerto coi Ministri del Tesoro e delle Poste e dei Telegrafi.

Con le medesime norme dovranno essere approvate le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e le variazioni del saggio d'interesse, delle tavole statistiche e delle conseguenti tariffe, per la liquidazione delle rendite vitalizie.

Art. 29.

(Articolo 25, legge 17 luglio 1898, n. 350).

La Cassa Nazionale potrà essere autorizzata, con decreto Reale, ad esercitare alcuni rami di assicurazione.

Gli utili disponibili derivanti dalla speciale gestione di quelle assicurazioni saranno destinati in aumento delle entrate annuali della Cassa di cui all'articolo 6.

Art. 30.

(Articolo 26, legge 17 luglio 1898, n. 350).

La Cassa Nazionale è sottoposta alla vigilanza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, al quale dovrà trasmettere i bilanci annuali generali e quelli speciali delle sedi secondarie, i bilanci tecnici, e tutte le notizie e i ragguagli che le saranno richiesti.

I bilanci tecnici dovranno essere comunicati anche al Ministero del Tesoro.

Art. 31.

(Articolo 27, legge 17 luglio 1898, n. 350 — Articolo 10, legge 7 luglio 1901, n. 322).

La custodia dei valori ed il servizio di cassa della Cassa Nazionale sono affidati gratuitamente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Sulla parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari attribuita alla Cassa Nazionale, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà l'interesse normale ad incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui i detti utili si riferiscono.

Art. 32.

(Articolo 14, legge 7 luglio 1901, n. 322).

La denominazione di « Cassa Nazionale » non può essere assunta o conservata da alcuna Impresa, Società od Istituto a cui non sia conferita per legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro ad « interim » dell'Agricoltura, Industria e Commercio
G. ZANARDELLI.

Il Numero 398 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 7 luglio 1901, n. 303;

Visto il Nostro decreto 1° giugno 1901, n. 188;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di tre mesi, con scadenza al 1° settembre 1901, stabilito dagli articoli 1 e 3 del citato R. decreto 1° giugno 1901, n. 188, per fruire del condono e dell'amnistia concessi per le contravvenzioni alle leggi finanziarie negli articoli medesimi indicate, è prorogato fino a tutto il 10 ottobre 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.
WOLLEMBORG.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 agosto 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Gioia del Colle (Bari).*

SIRE!

Il R. Commissario di Gioia del Colle non potrà nel breve termine di tre mesi, che verrà a scadere col 21 corrente, completare il suo lavoro inteso a riordinare tutti i rami della civica azienda e a risolvere le questioni più importanti, come quelle che si riferiscono alla sistemazione delle finanze comunali, alla riscossione del dazio di consumo, alla vertenza del mercato coperto e al servizio annonario.

È pertanto necessario prolungare di tre mesi la durata dello scioglimento di quel Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Gioia del Colle, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gioia del Colle è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 agosto 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreti Ministeriali del 16 giugno 1901, registrati alla Corte dei conti il 2 luglio 1901:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, collo stipendio di lire 7000, dal 1° giugno 1901, i signori:

Merlino cav. Pasquale, consigliere della Corte d'appello di Catania.

Mobilia cav. Filomeno, id. di Trani.

Sansonetti cav. Francesco, procuratore del Re applicato alla Procura generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Corrias cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, collo stipendio di lire 6000, dal 1° giugno 1901, i signori:

Sandri Francesco, consigliere della sezione di Corte d'appello in Macerata.

Rufino cav. Gioacchino, presidente del tribunale civile e penale di Patti.

Carducci cav. Achille, consigliere della sezione di Corte d'appello in Potenza.

Castrucci cav. Lodovico, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Rieti.

Di Martino cav. Gennaro, sostituto procuratore generale presso la sezione di Corte d'appello in Perugia.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, collo stipendio di lire 3900, dal 1° giugno 1901, i signori:

De Rosa Michele, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Taranto.

Petrillo Cosmo, giudice del tribunale civile e penale di Roma.

Pagliani Luigi, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Frosinone.

Tombolan Fava Garibaldo, giudice del tribunale civile e penale di Verona.

Tempestini Livio, id. di Roma.

Cimino Giuseppe, id. di Catania.

Rugarli Remigio, id. di Piacenza.

D'Amico Salvatore, id. di Siracusa.

Properzi Giacomo, id. d'Ivrea.

Borrelli Michele, id. di Avellino.

Armentario Francesco, id. di Napoli.

Campitelli Raffaele, id. di Portoferraio.

Perfetti Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cosenza.

Con decreto Ministeriale del 21 giugno 1901, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1901:

All'uditore Forte Antonio, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Gangi, è assegnata l'indennità mensile di lire 100, dal giorno 3 giugno 1901, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 7 del bilancio.

Con decreto Ministeriale del 24 giugno 1901, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1901:

A De Meo cav. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, è concesso l'aumento di lire 700 sull'attuale stipendio di lire 7700 per compiuto secondo sessennio, dal 1° dicembre 1900.

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1901:

Menichini cav. Salvatore, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale d'Isernia, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, dal 5 luglio 1901.

Con RR. decreti del 7 luglio 1901:

Aversano Aniello, presidente del tribunale civile e penale di Crema, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per un mese dal 16 luglio 1901, coll'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Rinaldo cav. Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Rovigo, è nominato consigliere della Corte d'appello di Venezia, a sua domanda.

Reina Nicolò, presidente del tribunale civile e penale di Mistretta, è tramutato a Caltagirone, a sua domanda.

Jennaco Federico, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, è tramutato ad Isernia.

Giordano Giuseppe Giustino, vice presidente del tribunale civile e penale di Lanciano, è nominato consigliere della Corte di appello di Catanzaro, coll'annuo stipendio di lire 5000.

Sterio Placido, vice presidente del tribunale civile e penale di Caltanissetta, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Mistretta, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Notarianni Nicola, vice presidente del tribunale civile e penale di Bari, è nominato consigliere della Corte d'appello di Ancona, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Cantone Angelo, vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, è nominato consigliere della Corte d'appello di Ancona, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Gennaro cav. Pietro, vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, applicato temporaneamente al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Nuoro, con l'annuo stipendio di lire 5000, continuando nella detta applicazione.

Tocci Bonifacio, vice presidente del tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato consigliere della Corte d'appello di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Berruti Francesco, vice presidente del tribunale civile e penale di Genova, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Rovigo, coll'annuo stipendio di lire 5000.

Benetti Riccardo, vice presidente del tribunale di Milano, è richiamato in servizio dal 1° luglio 1901 ed è tramutato al tribunale civile e penale di Genova, col suo consenso.

Pasino Angelo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Milano, è incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, coll'annua indennità di lire 600, da gravare sul capitolo 21 del bilancio.

Del Buono Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Cassino, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Caltanissetta, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Garbasso Carlo Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Casale, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Benigni Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Reggio Calabria, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Catanzaro, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Cestari cav. Tommaso, giudice del tribunale civile e penale di Frosinone, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Lanciano, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Ghelazzi Oreste, giudice del tribunale civile e penale di Pistoia,

è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Santorini Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Varallo, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Bari, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Guerri Tito, giudice del tribunale civile e penale di Moltepulciano, coll'incarico dell'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Stefanelli Arcangelo, giudice del tribunale civile e penale di Benevento, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Cassino, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Caracci Dario, giudice del tribunale civile e penale di Castiglione delle Stiviere, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Milano, coll'annuo stipendio di lire 4500.

Beneforti Ugolino, giudice del tribunale civile e penale di San Miniato, coll'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato ad Ariano di Puglia, a sua domanda, cessando dal detto incarico.

Giovannoni Umberto Vittorio, giudice del tribunale civile e penale di Orvieto, è tramutato a San Miniato, a sua domanda.

Ribechi Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, è tramutato ad Orvieto, a sua domanda.

Giorgietti Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale d'Ivrea, è tramutato a Pallanza, a sua domanda.

Bisio Enrico, giudice del tribunale civile e penale di Pallanza, è tramutato ad Ivrea, a sua domanda.

Messe Luigi Teodoro, nominato con decreto 6 giugno 1901 giudice del tribunale civile e penale di Caltanissetta dove ancora non ha assunte le funzioni, è tramutato al tribunale civile e penale di Alba.

Anzalone Antonino, pretore del 3° mandamento di Palermo, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, coll'annuo stipendio di lire 3400.

Paul's Renato, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Alessandria, è temporaneamente applicato al tribunale civile e penale di Tortona.

Sisto Vito Sante, pretore del mandamento d'Introdacqua, è tramutato al mandamento di Savelli.

Nicodemo Nicola, pretore del mandamento di Sanza, è tramutato al mandamento di San Benedetto Po, lasciandosi vacante il mandamento di Vilminore per l'aspettativa del pretore Clerici Bagozzi Carlo.

Quarra Camillo, pretore già titolare del mandamento di Murazzano, in aspettativa per motivi di famiglia fino a tutto il 5 luglio 1901, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 6 luglio 1901, ed è destinato al mandamento d'Introdacqua.

Grandi Giuseppe, pretore già titolare del mandamento d'Isola del Giglio, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto il 23 giugno 1901, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi dal 24 giugno 1901, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Macerata Feltria.

Ragusso Emanuele, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di vice pretore al mandamento di Vestone.

Saponieri Francesco, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 4° mandamento di Roma, è tramutato al mandamento di Oschiri, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza di titolare.

D'Amato Michele, uditore addetto al tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Cabras, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Pacelli Ernesto, uditore addetto al tribunale civile e penale di Potenza, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Nuraminis, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Mancinelli Ugo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Terni, è tramutato al mandamento di Benetutti, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Serpi Giuseppe, uditore addetto al tribunale civile e penale di Cagliari, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Siliqua, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Canale Bartolomeo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Albenga, è tramutato al mandamento di Siniscola, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Capece Giovanni Antonio, uditore addetto al tribunale civile e penale di Tempio, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Terralba, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cancellerie e Segreterie.

Con R. decreto del 27 giugno 1901:

Diana Felice, cancelliere della pretura di Alì, in aspettativa per motivi di salute sino al 30 giugno 1901, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Rometta, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Rometta, a decorrere dal 1° luglio 1901.

Con decreti Ministeriali del 30 giugno 1901:

A Leonardi Elia, già cancelliere della pretura di Graglia, con R. decreto 31 marzo 1901 dichiarato decaduto dalla carica a datare dal 1° marzo 1901, per comprovata impossibilità fisica a riassumere servizio, son conferiti titolo e grado onorifici di vice cancelliere di Corte d'appello.

Matarazzo Antonio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Sant'Angelo Lodigiano, con l'attuale stipendio di lire 1430.

Novaro Paolo, vice cancelliere della pretura di Ponte San Pietro, in aspettativa per motivi di salute sino al 15 giugno 1901, è, a sua domanda, richiamato in servizio, a decorrere dal 16 giugno 1901, ed è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Sondrio, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Il decreto in data del 13 dicembre 1900, col quale Schiavello Michele, cancelliere della pretura di Chiaravalle Centrale, fu sospeso dall'ufficio per un mese, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, è revocato.

La privazione dello stipendio inflitta al vice cancelliere della pretura di Terni, Amici Ernesto Paolo, con decreto 11 giugno 1901, dal detto giorno sino a nuova disposizione è limitata a nove giorni.

Con RR. decreti del 7 luglio 1901:

Carata cav. Oreste, cancelliere del tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, temporaneamente applicato al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è tramutato al tribunale civile e penale d'Ivrea, continuando nella detta applicazione.

Onetti Agapito Carlo, cancelliere del tribunale civile e penale d'Ivrea, è, a sua domanda, richiamato al suo precedente posto di cancelliere del tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana.

Tisocco Giacomo, cancelliere della pretura di Zavattarello, incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, con l'annua indennità di lire 500, è invece incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale d'Ivrea, con la stessa indennità.

Rossi Alessandro, cancelliere della pretura di Albenga, è tramutato alla pretura di Sestri Ponente, a sua domanda.

Calvi Antonio, cancelliere della pretura di Pieve di Teco, è tramutato alla pretura di Albenga, a sua domanda.

Mazzetti Francesco, cancelliere della 2ª pretura di Genova, è tramutato alla pretura di Pieve di Teco.

Torri Adolfo, cancelliere della pretura di Massa, è tramutato alla 2ª pretura di Genova, a sua domanda.

Benedettini Attilio, cancelliere della pretura di Sarzana, è tramutato alla pretura di Massa, a sua domanda.

Cassarà Francesco, cancelliere della pretura di Cicagna, è tramutato alla pretura di Sarzana.

Vivaldi Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Massa, è, a sua domanda, nominato cancelliere della 3ª pretura di Genova, con l'attuale stipendio di lire 1800.

Aratini Primo, vice cancelliere della pretura urbana di Milano, è nominato cancelliere della pretura di Cicagna, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Bonfiglio Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Nicosia, è nominato cancelliere della pretura di Rometta, con l'attuale stipendio di lire 1600.

Beccantini Egisto, cancelliere della pretura di Barga, è tramutato alla pretura di Dicomano.

Alessi Domenico, vice cancelliere della pretura di Lucca, è nominato cancelliere della pretura di Barga, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Righi Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Lagonegro, è nominato cancelliere della pretura di Rotonda, con l'attuale stipendio di lire 1800.

De Padova Raffaele, vice cancelliere della 2ª pretura di Torino, è nominato cancelliere della pretura di Cigliano, con l'annuo stipendio di lire 1600, lasciandosi vacante per l'aspettativa di Lopez Domenico, il posto di cancelliere nella pretura di Cuvio.

Custo Ottavio, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato cancelliere della pretura di Taverna, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Negri Adolfo, sostituto segretario alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Casale, è nominato cancelliere della pretura di Sezzè, con l'annuo stipendio di lire 1600, lasciandosi vacante per l'aspettativa del cancelliere Pesante Antonio, il posto nella pretura di Gallicano.

Lanza Defendente, sostituto segretario alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Biella, è nominato vice cancelliere della pretura di La Morra, con l'attuale stipendio di lire 1430, ed è incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Graglia, con l'annua indennità di lire 150, a carico del capitolo 6 del bilancio.

Bonifacio Giuseppe, vice cancelliere della pretura di La Morra, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Mosso Santa Maria, con l'annua indennità di lire 150, è, a sua domanda, richiamato al precedente posto di sostituto segretario alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Saluzzo, con l'attuale stipendio di lire 1430, cessando dal detto incarico e dal percepire l'indennità.

Festa Agostino, cancelliere della pretura di Capriati al Volturno, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi quattro, a decorrere dal 1° luglio 1901, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Quadrio Ulisse, cancelliere della pretura di Lecco, è tramutato alla pretura di Tirano, a sua domanda.

Montecchi Dante, cancelliere della pretura di San Giovanni Rotondo, in aspettativa per motivi di salute sino al 30 giugno 1901, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° luglio 1901, ed è tramutato alla pretura di Lecco.

Con decreti Ministeriali del 7 luglio 1901:

Lavalle Luigi, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della stessa Corte di appello di Catanzaro, con l'annuo stipendio di lire 2500.

Cevidalli Giacomo, vice cancelliere della pretura di Pieve di Cadore, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere al tribunale civile e penale di Ferrara, con l'annuo stipendio di lire 1300.

D'Elia Francesco, vice cancelliere della pretura di Potenza, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la sezione di Corte d'appello in Potenza, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Grieco Francesco, vice cancelliere della pretura di Pasticci, è tramutato alla pretura di Potenza.

Bonomo Michele, vice cancelliere della pretura di Acerenza, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Potenza, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Cusati Carmine, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato vice cancelliere della 2ª pretura urbana di Napoli, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Giannuzzi Ludovico, già vice cancelliere di pretura, dichiarato dimissionario dalla carica con decreto Ministeriale 6 ottobre 1897, è richiamato in servizio nella pretura di Subiaco, a datare dal 1° agosto 1901.

Borghi Emilio, cancelliere della 3ª pretura di Genova, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Massa, con l'attuale stipendio di lire 2420.

Diana Felice, cancelliere della pretura di Rometta, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Nicosia, con l'attuale stipendio di lire 1800.

Grassi Rocco, cancelliere della pretura di Rotonda, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Lagonegro, con l'attuale stipendio di lire 1600.

Olivero Stefano, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Sondrio, è nominato vice cancelliere della 2ª pretura di Torino, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Clivio Romolo, vice cancelliere della pretura di Finalborgo, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Casale, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Buscaglione Agostino, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Biella, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Biella, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Francescato Oreste, vice cancelliere della 1ª pretura di Verona, è tramutato alla 1ª pretura di Udine, a sua domanda.

Bianchi Vittorio Amedeo, sostituto segretario alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Saluzzo, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Biella, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Gaddini Dante, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Arezzo, è nominato vice cancelliere della pretura di Lucca, con l'attuale stipendio di lire 1300.

De Lillo Costantino, vice cancelliere della 2ª pretura di Napoli, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Petrilli Gustavo, vice cancelliere della 2ª pretura urbana di Napoli, è tramutato alla 2ª pretura di Napoli.

Periti Gaetano, vice cancelliere della pretura di Nicastro, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, con l'attuale stipendio di lire 1430.

Rustignoli Ercole, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile

e penale di Forlì, è nominato vice cancelliere dello stesso tribunale civile e penale di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Placucci Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Ferrara, è tramutato al tribunale civile e penale di Forlì.

Gennari Ugo, vice cancelliere della pretura di Susa, è tramutato alla pretura di Vercelli, lasciandosi vacante per l'aspettativa del vice cancelliere Famietti Giuseppe il posto nella pretura di Susa.

Capaccio Enrico, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Melfi, con l'attuale stipendio di lire 1430.

Oglialoro Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Santa Caterina Villarmosa, è tramutato alla pretura di Canicattì.

Con decreti Ministeriali del 4 luglio 1901:

Masotti Francesco, vice cancelliere della pretura di Sora, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Napoli, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Mastromarino Raffaele, cancelliere della pretura di Minervino Murge, è temporaneamente applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Trani.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 1° luglio 1901:

È concessa al notaro Frezzi Antonio una proroga sino a tutto il 13 dicembre 1901, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Sesto San Giovanni.

Con decreto Ministeriale del 4 luglio 1901:

È concessa al notaro Andreotti Filippo una proroga sino a tutto il 16 novembre 1901, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Giuliano in Campania.

Con R. decreto del 7 luglio 1901:

Arancio Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Giarratana, distretto di Modica.

Giallorenzi Vincenzo, notaro residente nel Comune di Polla, distretto di Sala Consilina, è traslocato nel Comune di Casalbuono, stesso distretto.

Cancro Gaetano, notaro residente nel Comune di Casalbuono, distretto di Sala Consilina, è traslocato nel Comune di Polla, stesso distretto.

Vinciguerra Oronzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Petilia Policastro, distretto di Catanzaro.

Mungo Cesare, notaro nel Comune di Catanzaro, è traslocato nel Comune di Cotrone, distretto di Catanzaro.

Bono Carlo, notaro nel Comune di Torino, è traslocato nel Comune di Zuccarello, distretto di Finalborgo.

Giovanardi Pietro, notaro residente nel Comune di Albinea, distretto di Reggio Emilia, è traslocato nel Comune di Carpineti, stesso distretto.

Dallaglio Eugenio, notaro residente nel Comune di Campegine, distretto di Reggio Emilia, è traslocato nel Comune di Castelnuovo di Sotto, stesso distretto.

Botta Domenico, notaro residente nel Comune di Broni, distretto di Voghera, è traslocato nel Comune di Casteggio, stesso distretto.

Botta Camillo, notaro residente nel Comune di Casteggio, distretto di Voghera, è traslocato nel Comune di Broni, stesso distretto.

Gatti Francesco, notaro residente nel Comune di Santa Giulietta, distretto di Voghera, è traslocato nel Comune Montalto Pavese, stesso distretto.

Rolla Tommaso, notaro residente nel Comune di Montalto Pavese, distretto di Voghera, è traslocato nel Comune di Santa Giulietta, stesso distretto.

Caron Francesco, notaro residente nel Comune di Vercelli, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Quaglia Giovanni Battista, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel Comune di Murazzano, distretto di Mondovì, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 6 luglio 1901:

La pianta organica dell'archivio notarile distrettuale di Torino, approvata con decreto Ministeriale del 29 giugno 1899, è modificata in conformità della seguente tabella:

Numero degli impiegati	GRADO	Stipendio Lire	Importo totale Lire	Osservazioni
1	Conservatore e tesoriere	5000	5000	Con cauzione rappresentante l'annua rendita di lire 500.
2	Archivisti	2500	5000	
2	Sotto Archivisti	1800	3600	
1	Sotto Archivista	1500	1500	Coll'obbligo di fungere anche da copista.
1	Copista	1300	1300	
1	Copista	1200	1200	
1	Copista	1100	1100	
	Importo totale . . L.		18700	

Con RR. decreti del 7 luglio 1901:

Nardi Luigi, candidato notaro, archivista dell'archivio notarile di Milano, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Alessandria, con l'annuo stipendio di lire 3000, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di lire 300.

Nori Marsilio, notaro in Savignano di Romagna, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, coll'annuo stipendio di lire 360, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 15.

Valenti Antonino, candidato notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Bivona, coll'annuo stipendio di lire 800, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 40.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreto Ministeriale del 3 luglio 1901:

Pallotti ing. Ercole, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Ancona.

Con decreto Ministeriale del 4 luglio 1901:

Pugliatti avv. Francesco, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Reggio Calabria.

Culto.

Con RR. decreti del 13 giugno 1901:

È stato concesso il R. assenso al trasferimento della sede della parrocchia di S. Antonio in *Introbio* nella nuova chiesa all'uopo eretta, conservando lo stesso titolo, ai termini del decreto dell'Arcivescovo di Milano 23 settembre 1900.

È stato sottoposto a sequestro, per misura di repressione, il beneficio parrocchiale di S. Nicolò in *Spina*, Comune di Marsciano, di cui è investito il sacerdote Serafino Balducci.

Con Sovrane determinazioni del 30 giugno 1901:

È stata autorizzata la concessione del R. *placet* alle Bolle Vescovili, con le quali:

Memmola sacerdote Vincenzo fu nominato ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Brindisi;

Mazziotti sacerdote Alessandro fu nominato al canonicato del SS. Rosario nel capitolo cattedrale di Cariati;

Trifirò sacerdote Antonino fu nominato ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Santa Lucia del Mela;

Cataldi sacerdote Edoardo fu nominato ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Sora;

Suriani sacerdote Domenico fu canonicamente istituito in un canonicato di R. patronato nella cattedrale di V sto, al quale era già stato nominato con Sovrano decreto;

Ed alla Bolla vescovile, con la quale, accettandosi la rinunzia del sacerdote Scamoni Luigi al beneficio parrocchiale di San Martino del Lago, di cui era investito, gli fu assegnata una pensione vitalizia di annue lire 800 sulle rendite del beneficio medesimo.

Con Sovrana determinazione del 7 luglio 1901, il sacerdote Posa Francesco, canonico della R. Basilica Palatina di Acquaviva delle Fonti, è stato sospeso per un anno dal godimento dell'assegno annesso al suo canonicato.

Con RR. decreti del 7 luglio 1901:

In virtù del R. patronato, sono stati nominati:

De Sio sacerdote Alfonso al canonicato cantorale nel capitolo cattedrale di Cava dei Tirreni;

Tosoni sacerdote Giulio alla parrocchia di San Cristoforo in Bettolle, Comune di Sinalunga;

Marazzi sacerdote Giuseppe, alla parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano nel Comune di Due Miglia (Cremona).

È stato concesso il R. Assenso all'erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della B. V. M. in Pellegrina, ai termini del decreto, emanato, per la parte canonica, dall'Arcivescovo di Reggio Calabria il 14 giugno 1901.

Sono stati autorizzati:

il parroco di San Matteo in Bisceglie ad accettare il legato di una stanza di abitazione, disposto del defunto Andrea di Pierro;

il parroco di Boretto, quale rappresentante dell'Oratorio di Santa Croce, succursale di quella parrocchia, ad accettare l'eredità disposta dal fu Antonio Bianchi;

il parroco di Cetara ad accettare il legato di annue lire 42,24, disposto dal fu Pietrangelo De Crescenzo;

il parroco di Santa Maria a Cortenuova, Comune di Empoli, ad accettare la donazione, che intende fargli il cav. Alessandro Picchietti, di un canone di annue lire 94,08, come contributo al mantenimento del cappellano;

la fabbriceria della Chiesa del Cimitero civico di Cremona ad accettare il legato della somma di lire 1500, disposto dal fu cav. Ippolito Aboro;

il parroco di Flaibano ad accettare il legato di una casa, disposto dal fu Giovanni Bevilacqua;

il parroco di Gattino ad accettare la cessione gratuita di tre crediti, l'uno di lire 1525, l'altro di lire 557,50, ed il terzo di lire 600, fatto dalla signora Matilde Cristina;

il parroco di Legnago ad accettare il legato di una casa d'abitazione, disposto dalla fu Teresa Bruschini;

la fabbriceria parrocchiale di Mariano al Brembo ad accettare il legato della somma di lire 400, disposto dal fu Battista Mangili;

il vescovo di Nicotera e Tropea ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di lire 50, disposto dal fu notaro Michele Marzitelli; ed a rinunziare all'altro legato disposto dallo stesso testatore, e consistente nell'annua rendita di lire 1700 da distribuirsi ai discendenti delle sorelle del testatore, nei modi indicati nel testamento;

il parroco di Noci ad accettare il legato di alcuni appezzamenti di terreno, disposto dal fu sacerdote Vito Gabrielli;

la fabbriceria della cattedrale di Pavia ad accettare l'annua rendita pubblica di lire 20, offertale dalla signora Augusta Mazzorati in Campalani;

il subeconomo dei benefizi vacanti di Torino, in rappresentanza della parrocchia di Reaglie, ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di lire 105, disposto dall'ora defunto comm. Michele Peyretti;

il parroco di Valmacca ad accettare il legato dell'annua somma di lire 6, disposto dalla fu Costanza Zemile;

il parroco della chiesa dei SS. Ciro e Giovanni in Vico Equense a rinunciare al legato dell'annuo canone di lire 230, disposto dal fu Antonio Savarese;

la fabbriceria parrocchiale di Zinola ad accettare il legato dell'annua rendita pubblica di lire 400, disposto dall'ora defunta marchesa Elena Rodella-Gavotti.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1,025,675 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 2175, al nome di *Papanti Ottorino*, *Giuseppe* e *Maria-Lina* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Adele Geraudini, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Papante Giovanni-Cesare-Giuseppe-Ottorino-Gian-Paolo*, *Giuseppe* e *Maria-Lina* fu Francesco, minori, ecc., ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° agosto 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 347,910 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 1,400 della soppressa Direzione di Palermo), per L. 40, e N. 349,725 (corrispondente al N. 3,215 della soppressa Direzione di Palermo), per L. 495, ambedue a favore di Parisi *Maria-Francesca* fu Francesco, domiciliata in Cefalù, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Parisi *Francesca* fu Francesco, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° agosto 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con Reale Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	66547 / 461847	Aventi diritto alla dote del Beneficio di N. S. delle Cassinelle in Bozzoli a mente degli articoli 4, 21, 22 della legge 29 maggio 1855	*Lire*	725 —	Torino
»	599530	Majetta Achille fu Pellegrino, domiciliato in Avellino (Con annotazione)	»	145 —	Firenze
»	4758 / 75528 Assegno provv.	Astuto Nicolò di Vincenzo, domiciliato in Grammichele (Con annotazione)	»	2 50	Palermo
»	1225576	Beneficio parrocchiale di S. M. Assunta in Vallenzona, frazione di Crocefieschi (Genova)	»	15 —	Roma
»	300714 Certificato di proprietà e di usufrutto	Pio legato per celebrazione di messe a perpetuità, istituito dal fu Castelleccio Raimondo fu Pietropaolo, con vincolo d'usufrutto a favore della Chiesa Parrocchiale di S. Sebastiano in Forio di Ischia	»	65 —	Napoli
»	521464	Pii legati fatti dal fu Sacerdote Giovanni Antonio Ghio sotto l'amministrazione del Sacerdote Giulio Cesare Ghio (Con avvertenza)	»	810 —	Torino
»	68331 / 463631	Fondazione Fiesco Manuele fu Cattaneo per celebrazione di messe all'altare di Santa Maria Maddalena nella Chiesa Metropolitana di S. Lorenzo in Genova (Con annotazione)	»	15 —	»
»	68912 / 464212	Come sopra	»	25 —	»
»	131797 / 527097	Come sopra	»	5 —	»
»	72788 / 468088	Fondazione Fiesco Emanuele fu Cattaneo per celebrazione di messe all'altare di Santa Maria Maddalena nella Chiesa Metropolitana di S. Lorenzo in Genova (Con annotazione)	»	5 —	»
»	1061222 Solo certificato di nuda proprietà	Ventura Federico fu Nicola, domiciliato in Foggia, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Ventura Marianna fu Nicola in religione suor Assunta, nubile, domiciliata in Foggia	»	30 —	Roma
Debito perpetuo dei Comuni di Sicilia	6874	Parroco *pro tèmpore* di S. Giacomo Apostolo del Comune di Messina	»	221 31	Palermo

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1950 Assegno provv.	Fabbriceria Parrocchiale di Capreno ed annessa Opera delle anime purganti di Canepa (Genova)	*Lire*	2 84	Torino
»	767319	Fidecommisseria del fu Sacerdote D. Pietro Bombara nel Comune di Roccafiorita (Messina) rappresentata dal Fidecommissario *pro tempore*.	»	20 —	Roma
»	767320	Come sopra.	»	195 —	»
»	718049 Solo certificato di usufrutto	Crosti Ester fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Reschini Radegonda vedova Crosti, domiciliata in Venegono Inferiore (Como) con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Reschini Radegonda vedova Crosti	»	170 —	»
»	718050 Solo certificato di usufrutto	Crosti Enrichetta fu Giovanni, nubile domiciliata a Venegono Inferiore (Como) con vincolo d'usufrutto come la precedente	»	170 —	»
»	718051 Solo certificato di usufrutto	Crosti Giuseppe Tommaso fu Giovanni, domiciliato a Venegono Inferiore (Como) vincolata come la precedente	»	175 —	»
»	143417	Legato di messe quotidiane nella Chiesa di S. Giovanni Laterano di Milano (Con annotazione)	»	300 —	Milano
»	64901 / 460201	Fondazione di Barlando Giovanni Battista per celebrazione di messe sotto l'amministrazione del Parroco *pro tempore* della Chiesa di S. Giovanni Battista di Aggio, mandamento di Staglieno (Genova)	»	185 —	Torino
»	1176260	La Martina Luciano di Rosario, domiciliato in Cefalù (Palermo) (Con annotazione)	»	120 —	Roma
»	631247	Chiesa del Rifugio in Bassanello (Roma).	»	80 —	Firenze
»	134319 / 529619	Parroco *pro tempore* della Chiesa Parrocchiale di San Fruttuoso presso Genova (Con avvertenza).	»	30 —	Torino
»	965355	Sechi Ludovico fu Sebastiano, domiciliato in Taranto (Lecce) (Con annotazione)	»	210 —	Roma
»	956020	Come sopra	»	185 —	»
»	7824 Assegno provv.	Nardussi Boccaccio Filippo (Con annotazione)	»	2 73	Firenze
»	7825 Assegno provv.	Nardussi barone Filippo.	»	2 27	»
»	6566 / 85976 Assegno provv.	Felice reverendo Giovanni Benedetto per celebrazione di messe sotto l'amministrazione del cav. prof. Cristoforo Felice.	»	1 41	Torino

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	43684 / 438984	Fondazione di Felice reverendo Giovanni Benedetto per celebrazione di messe sotto l'amministrazione del cav. prof. Cristoforo Felice.	*Lire*	60 —	Torino
»	6750 / 77520 Assegno provv.	Audino Nicolò fu Gaetano, domiciliato a Palermo (Con avvertenza)	»	2 50	Palermo
»	87482 / 482782	Fondazione Lercaro Carlo *quondam* Nicolò per celebrazione di messe nella Chiesa di S. Chiara in Albaro, amministrata dall'Arcivescovo *pro tempore* della Diocesi di Genova	»	100 —	Torino
»	85286 / 480586	Come sopra	»	40 —	»
»	766404	Prima Cappellania Bossi (Con annotazione)	»	5 —	Roma
»	86125	Prima Cappellania Bossi	»	150 —	Firenze
»	656343	Comune di Marino per la Pubblica Istruzione	»	25 —	»
»	811161	Comune di Marino (Roma) per la Pubblica Istruzione. .	»	380 —	Roma
»	783151	R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, in rappresentanza della Cappellania Silvestri detta della Madonna di Ognibene in Marino (Roma)	»	165 —	»
»	631239	Cappellania Silvestri (Con annotazione)	»	5 —	»
»	544427	Come sopra (Con annotazione)	»	50 —	Firenze
»	78888	Cappellania Celli nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di Marino (Roma) (Con annotazione)	»	5 —	»
»	696535	Comune di Marino per l'Istruzione Pubblica del Comune stesso (Con annotazione)	»	505 —	Roma
»	78889	Collegio dei Padri Dottrinari in Marino (Roma) (Con annotazione)	»	170 —	»
»	78890	Come sopra (Con annotazione)	»	15 —	»
»	704982	Comune di Marino (Roma) (Con annotazione)	»	90 —	»
»	827275	Comune di Marino (Roma) per la Pubblica Istruzione .	»	85 —	»
»	1217337	D'Aguanno Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Palermo.	»	250 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	880651	De Liguori Alberto di Luigi, minore sotto l'amministrazione del detto di lui padre, domiciliato in Napoli. . Lire	115 —	Roma
»	351537	Cusmano Salvatore fu Innocenzo, domiciliato in Catania (Con annotazione) . . . . »	265 —	»
»	38097 / 174697	Pozzi Carlo fu Luigi, domiciliato in Monza (Con annotazione). . . . . »	1200 —	Milano
»	131465 / 314405 Solo certificato di usufrutto	Presidente della Deputazione provinciale di Terra di Lavoro con vincolo d'usufrutto a Todini Raffaela fu Saverio, vedova di Saverio Rampini, cessando il suo godimento o per morte o per nuovo matrimonio . . »	100 —	Napoli
»	102268 Assegno provv.	Cappella di San Giuseppe nella borgata Perosini in Antignano (Alessandria) . . . . »	2 50	Firenze
»	989396 Certificato di nuda proprietà	Caporizzi Angiolina di Nicola, nubile, domiciliata in Santeramo in Colle (Bari) con annotazione d'usufrutto a Barberini Giuseppe fu Tommaso . . . . »	300 —	Roma
»	3695 / 186635	Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Bovino e per essa dall'Arciprete *pro tempore* (Con annotazione). . . . . »	770 —	Napoli
»	608110 Certificato di sola proprietà	Cappella S. Ivo, eretta nella Chiesa del Santissimo Nome di Maria in S. Bernardo al Foro Traiano (Roma) (Con annotazione d'usufrutto). . . . . »	65 —	Roma

Roma, il 7 agosto 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
DIAZ.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta rilasciata il 30 luglio 1901 dal direttore della Banca d'Italia, sede di Roma, al sig. Ferdinando Camerano di Natale, per deposito di due cartelle al portatore nn. 571,226 e 571,227 di L. 50 caduna, al fine di ottenerne il cambio, essendo sprovviste di cedole.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla consegna delle nuove cartelle al sig. Camerano, od a chi per esso, senza obbligo di restituzione della ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 agosto 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 agosto, in lire 104,22.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

21 agosto 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % lordo	102,29 1/2	100,29 1/2
	4 1/2 % netto	111,26 1/4	110,13 3/4
	4 % netto	102,11 1/4	100,11 1/4
	3 % lordo	62,78	61,58

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

CONCORSO

a posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali

a favore dei figli dei professori e degli ufficiali delle scuole secondarie governative e degli impiegati addetti ai Convitti nazionali.

In esecuzione del R. decreto 1° agosto 1889, n. 6325, è aperto

il concorso pel conferimento di posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali qui sotto indicati:

Convitto nazionale di Arpino, un posto semigratuito.
Convitto nazionale di Avellino, un posto gratuito.
Convitto nazionale di Cagliari, un posto gratuito ed uno semigratuito.
Convitto nazionale di Genova, due posti semigratuiti.
Convitto nazionale di Monteleone, un posto semigratuito.
Convitto nazionale di Novara, un posto gratuito.
Convitto nazionale di Palermo, un posto gratuito.
Convitto nazionale di Reggio Calabria, due posti semigratuiti.
Convitto nazionale di Sondrio, un posto semigratuito.
Convitto nazionale di Teramo, un posto semigratuito.
Convitto nazionale di Venezia, due posti gratuiti.
Convitto nazionale di Voghera, un posto gratuito.

Il concorso è per titoli.

I giovani che vogliono prendervi parte dovranno, non più tardi del 30 settembre p. v., inviare al Ministero, per mezzo della presidenza del Consiglio scolastico della provincia in cui risiedono, una regolare domanda, accompagnata dai documenti qui sotto indicati:

a) attestato di esser figli od orfani di insegnanti delle Scuole secondarie, i quali abbiano esercitato, o esercitino l'ufficio loro in Istituti governativi; oppure figli od orfani di impiegati dei Convitti nazionali, che abbiano avuto od abbiano nomina Regia o Ministeriale;

b) fede di nascita da cui risulti che il giovane, a tutto il mese di settembre dell'anno in corso, abbia non meno di *sei* anni compiuti di età, nè più di *dodici*;

c) attestato di vaccinazione;

d) attestato di sana costituzione fisica;

e) attestato di buona indole, e disposizione agli studî, rilasciato dal direttore della Scuola, o, se l'aspirante non è alunno di Scuola pubblica, dal sindaco;

f) attestato del sindaco sulle condizioni economiche della famiglia, con indicazione del numero delle persone che la compongono e delle imposte che essa paga annualmente allo Stato, alla Provincia, al Comune;

g) dichiarazione dei genitori, o di chi ne tiene legalmente le veci, che il giovane si trova in grado di fare all'Amministrazione del Convitto il deposito prescritto dal Regolamento interno, da rinnovarsi ogni volta che occorra, per le spese personali ed accessorie od, ottenendo un posto semigratuito, di pagare all'Istituto annualmente la differenza dell'ammontare della retta.

Fra i giovani che saranno dichiarati eleggibili dalla Commissione, nominata dal Ministero a' sensi dell'articolo 3 del R. decreto 1° agosto 1889, si darà la preferenza, pel conferimento dei posti vacanti, tenuto sempre conto della relativa condizione economica dei candidati e delle loro famiglie:

1° agli orfani di padre e di madre;

2° agli orfani di un solo genitore;

3° ai figli degli ufficiali resi inabili per età o per salute al lavoro, o a quelli giudicati, per altre ragioni di famiglia, meritevoli di speciale considerazione;

4° ai figli degli ufficiali che, nell'esercizio del loro magistero, si segnalarono nella istruzione ed educazione dei giovani.

I vincitori del concorso godranno il posto nel Convitto nazionale fino al termine degli studî secondari, a condizione che tengano sempre buona condotta, diano prove costanti di applicazione e di profitto, e superino lodevolmente i prescritti esami annuali sia di promozione, sia di licenza.

Non si terrà conto delle istanze presentate dopo trascorso il 30 settembre, o non corredate di tutti i documenti richiesti.

Il Ministero si riserba, sulle proposte della predetta Commissione, di assegnare i posti vacanti nei singoli Convitti.

Coloro che rifiuteranno il posto gratuito o semigratuito loro offerto decadranno da ogni diritto rispetto al presente concorso.

I posti di risulta saranno conferiti *ad annum*, a' sensi delle disposizioni dell'articolo 83 del Regolamento 18 dicembre 1898.

Pel Ministro
CORTESE.

Consiglio Provinciale Scolastico di Napoli

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso a due posti di studio vacanti nel 3° R. Educatorio « Regina Margherita » di Napoli, da conferirsi dal Ministero dell'Istruzione Pubblica su proposta del Consiglio provinciale scolastico, a favore delle figliuole degl'insegnanti che hanno ufficio nelle scuole pubbliche della provincia di Napoli.

Le domande di ammissione al concorso, distese su carta da bollo da cent. 60, dovranno essere presentate all'ufficio provinciale scolastico, non più tardi del 10 settembre prossimo, corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile, da cui risulti che la concorrente non ha meno di sei anni compiuti nè più di dodici;

2° attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3° attestato medico di sana costituzione fisica;

4° documenti che provino lo stato di famiglia (civile e finanziario);

5° certificato da cui risulti che uno o ambedue i genitori hanno ufficio nelle scuole pubbliche della provincia di Napoli;

6° obbligazione legale dei genitori, o di chi ne fa le veci, all' adempimento delle condizioni stabilite dallo Statuto dei RR. educandati.

Napoli, addì 16 agosto 1901.

Per il Prefetto Presidente
P. CAVEZZA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Parigi, 20 agosto:

Circa il viaggio dello Czar Nicolò II a Parigi si danno i particolari seguenti:

Fino da quando lo Czar dovette rinunziare alla sua intenzione di visitare l'esposizione mondiale di Parigi, cedendo alle preghiere dei suoi Ministri che temevano per la sicurezza della sua vita durante il grande agglomeramento di stranieri a Parigi, Nicolò II risolvette di mantenere più tardi la parola data di ritornare in Francia. In occasione della recente visita del ministro francese degli esteri a Pietroburgo, lo Czar espresse il desiderio di aver presto l'occasione di mantenere la sua promessa, purchè l'annuncio della sua visita non fosse pubblicato troppo presto. Corrispondendo a questo desiderio, il Presidente della Repubblica Francese, sig. Loubet, invitò lo Czar alle grandi manovre. Di questo invito, ad eccezione di Delcassé, nessuno sapeva, nemmeno gli altri ministri francesi e neppure l'ambasciatore russo a Parigi, Urusoff.

Avvicinandosi, però, il giorno del suo incontro con Guglielmo II, lo Czar comprese più che mai la necessità di effettuare il suo viaggio in Francia per neutralizzare nell'opinione pubblica francese gli effetti dell'incontro di Kiel. Lo Czar accettò l'invito, e da Compiègne, dove soggiornerà una quindicina di giorni, egli visiterà Parigi.

Ottenuta l'adesione dello Czar, Delcassé si recò ieri a Com-

piègne, dove appigionò una villa per gl'Imperiali di Russia. In pari tempo si stanno già ora prendendo misure di precauzione.

***

I giornali francesi esprimono la loro compiacenza per l'imminente visita in Francia dello Czar Nicolò, designandola come un avvenimento di grande importanza che attirerà su di sè l'attenzione di tutto il mondo.

Il *Temps* scrive: « La visita dello Czar susciterà in tutto il paese gioia spontanea. Questa visita confermerà gli effetti avutisi in passato dall'amicizia della Russia, e ci sarà promessa di grandi cose per l'avvenire. La visita dello Czar conforta molte nostre speranze ».

Saputasi la notizia dell'imminente visita dello Czar Nicolò II, molti Consigli generali votarono indirizzi di felicitazione al Presidente della Repubblica, sig. Loubet, ed al Governo.

***

Il *Times* ha da Tokio che la questione della Manciuria preoccupa molto l'opinione pubblica del Giappone. I tentativi della Russia di stipulare una Convenzione segreta con la China, e lo studio che mette il Governo russo ad evitare tutto ciò che potrebbe ricordare gli impegni assunti con le sue antecedenti dichiarazioni, riguardo all' integrità della China, farebbero credere che la Russia sia decisa di occupare definitivamente la Manciuria.

La stampa giapponese dichiara che il Giappone non può, in nessun caso, tollerare che la Russia si stabilisca in permanenza nella Manciuria.

***

L'*Agenzia Laffan* dice che il sig. De Giers, ministro di Russia a Pechino, insiste presso Li-Hung-Chang perchè firmi il trattato che era stato preparato per la sistemazione della questione della Manciuria. Li-Hung-Chang rifiuterebbe di firmare, allegando che il trattato era stato proposto in un'epoca anteriore e che altre nazioni hanno sollevato delle energiche obbiezioni.

La stessa *Agenzia* dice che le truppe francesi a Pao-ting sono presentemente in numero di circa mille uomini. I funzionari locali sperano che queste truppe resteranno ancora qualche tempo a Pao-ting per mantenervi l'ordine. I Francesi temono pure lo scoppio di disordini, e non partiranno se prima non si saranno prese le misure necessarie ad evitare qualche sorpresa.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. ebbero ieri, al Castello di Racconigi, la visita delle LL. AA. il Principe e la Principessa di Battemberg, provenienti da Torino.

Gli Augusti Sovrani si sono recati a ricevere gli illustri Ospiti alla stazione di Racconigi.

Per i boschi. — S. E. il Ministro dell'Agricoltura, Guido Baccelli, nell'intento di assicurare la tutela dei boschi e promoverne la ricostituzione e lo sviluppo, ha, con recente circolare ai prefetti del Regno, quali presidenti dei Comitati forestali, richiamata la loro attenzione su tutte le deliberazioni riguardanti tagli di piante, svincoli e dissodamenti di terreni boschivi destinati alla cultura agraria, ordinando che tali deliberazioni vengano d'ora in poi comunicate al Ministero per le opportune decisioni.

Commemorazione patriottica. — L'*Agenzia Stefani* ha da Reggio Calabria, 21:

Ebbe luogo, alle ore 16, nella sede della Società artistica operaia la solenne commemorazione del 21 agosto 1860.

V'intervennero le Autorità della provincia, i sindaci, i consiglieri provinciali e le associazioni operaie.

L'on. Mantica pronunziò un applaudito discorso.

Indi il popolo festante e le associazioni con bandiere si recarono in corteo a deporre corone sui monumenti a Giuseppe Garibaldi ed all'Italia.

Museo agrario di Roma. — La Direzione generale dell'Agricoltura rende noto che, per agevolare la conoscenza del Museo agrario di Roma, che ha sede in via Santa Susanna, il Museo stesso può gratuitamente visitarsi dal pubblico nei giorni di martedì, giovedì e domenica, alle ore 4 pom., e negli altri giorni con biglietto speciale, che si rilascia al Ministero d'Agricoltura.

In apposita sala di lettura del Museo, la quale rimarrà aperta tutti i giorni, compresi i festivi, saranno poste a disposizione dei visitatori le principali rassegne agrarie.

Per l'esportazione delle frutta. — L'ufficio di informazioni commerciali presso il Ministero d'Agricoltura ha raccolte e pubblicate in un volume le notizie e le informazioni sul commercio delle nostre frutta fresche coi paesi esteri, allo scopo di agevolarne l'esportazione. Tali notizie vennero raccolte dai RR. agenti diplomatici e consolari, dalle Camere di commercio italiane in Londra, Parigi, New-York, San Francisco, Bruxelles, Alessandria d'Egitto e dell'addetto commerciale presso la R. Ambasciata di Costantinopoli.

Il volume è completato da un'appendice contenente l'indicazione dei dazi doganali, cui è soggetta l'importazione delle frutta fresche all'entrata nei varî paesi passati in rassegna.

Le ricerche riflettono soltanto quegli Stati nei quali, da relazioni precedentemente pervenute, risultava possibile l'importazione di frutta fresche. trascurandosi quegli altri ove la lontananza o il clima, o la copiosa produzione indigena rendono a noi difficile o non rimunerativo questo ramo di commercio. Dal campo di tali ricerche furono esclusi gli agrumi, essendo tale esportazione di così particolare importanza da dover essere considerata a parte.

L'edilizia in Roma. — Ecco i dati riassuntivi dello sviluppo edilizio di Roma nel mese di luglio u. s., quali appaiono da analoga relazione dell'Ispettorato municipale:

Progetti approvati per nuove costruzioni n. 10 — Progetti approvati per restauri, riduzioni, ampliamenti e sopraelevazioni 60 — Contravvenzioni per costruzioni abusive 8 — Intimazioni 9 — Verifiche in seguito a reclami 4.

Navi estere. — Le navi da guerra russe *Krabry* ed *Abrek*, col contrammiraglio De Krieger, provenienti da Civitavecchia, sono giunte a Messina, dove rimarranno in porto tre giorni.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Centro America*, della Veloce, è partito da Napoli per il Brasile.

— L'*Hohenzollern* e l'*Aller*, del N. L., sono partiti, il primo da Genova per New-York, il secondo da New-York per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUENOS-AYRES, 21. — Il conte Francesco Bottaro-Costa è arrivato ed ha preso la direzione della Legazione italiana.

COSTANTINOPOLI, 21. — Vi fu un nuovo caso di peste.

PARIGI, 21. — I membri dell'Ambasceria marocchina hanno lasciato Parigi, diretti a Tolone, ove s'imbarcheranno venerdì per Tangeri.

LONDRA, 21. — Il *Times* ha da Pechino: Il protocollo finale si trova ora sottoposto all'approvazione della Corte chinese a Sin-gan-fu.

Esso comprende dodici articoli con diciannove allegati, contenenti gli editti, i piani ed i progetti menzionati nel testo francese, che è quello riconosciuto dai ministri esteri.

MADRID, 21. — La *Gaceta* pubblica l'annunzio che la Banca di Spagna ha elevato il tasso sulle operazioni di sconto e sulle anticipazioni al 4 % per la sede di Madrid e per le sue succursali.

PARIGI, 22. — Il *Matin* dice che, in seguito all'incidente franco-turco per la questione dei *quais* di Costantinopoli, l'incrociatore francese *Cassard* è partito ieri per le coste turche, e che una divisione navale è pronta a seguirlo.

LONDRA, 22. — I giornali approvano l'attitudine della Francia verso la Turchia nella questione dei *quais* di Costantinopoli e credono che il Sultano cederà di fronte alle minaccie di misure coercitive.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 21 agosto 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì 758,5

Umidità relativa a mezzodì 35

Vento a mezzodì . . . . N debolissimo

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 31°,7. / Minimo 18°,9.

Pioggia in 24 ore . . . . 0,0.

Li 21 agosto 1901.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Scozia e Mar del Nord, minima di 759 al SE della Grecia.

In Italia nelle 24 ore: barometro rimasto quasi stazionario; temperatura leggermente aumentata, venti deboli settentrionali.

Stamane: cielo generalmente sereno; venti deboli prevalentemente settentrionali.

Barometro: massimo di 764 nella Valle Padana, minimo di 763 in Sicilia.

Probabilità: venti deboli del 1° e del 4° quadrante; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 21 agosto 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 8	21 4
Genova	sereno	calmo	29 6	22 5
Massa Carrara	sereno	calmo	33 0	18 9
Cuneo	sereno	—	30 6	18 3
Torino	sereno	—	30 0	19 4
Alessandria	sereno	—	30 5	20 8
Novara	sereno	—	29 1	19 0
Domodossola	sereno	—	26 9	14 1
Pavia	sereno	—	32 3	16 8
Milano	1/4 coperto	—	32 8	19 9
Sondrio	sereno	—	28 3	18 0
Bergamo	1/2 coperto	—	28 6	21 5
Brescia	1/4 coperto	—	30 6	22 2
Cremona	1/4 coperto	—	31 6	20 2
Mantova	sereno	—	29 6	21 0
Verona	sereno	—	31 6	22 0
Belluno	1/4 coperto	—	29 3	15 7
Udine	sereno	—	29 8	19 4
Treviso	1/2 coperto	—	33 0	21 4
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	30 9	22 8
Padova	1/4 coperto	—	29 2	20 2
Rovigo	sereno	—	32 8	20 2
Piacenza	1/4 coperto	—	29 6	19 4
Parma	sereno	—	30 9	21 1
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	30 0	19 9
Modena	sereno	—	29 9	19 7
Ferrara	sereno	—	29 8	20 7
Bologna	sereno	—	29 4	21 0
Ravenna	1/2 coperto	—	32 4	17 7
Forlì	1/2 coperto	—	30 2	20 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	27 5	17 8
Ancona	sereno	calmo	30 2	22 5
Urbino	1/4 coperto	—	27 3	18 8
Macerata	sereno	—	30 5	21 6
Ascoli Piceno	sereno	—	30 5	20 0
Perugia	sereno	—	30 0	20 0
Camerino	sereno	—	26 8	18 0
Lucca	sereno	—	31 9	17 1
Pisa	sereno	—	31 6	16 9
Livorno	1/4 coperto	calmo	30 0	20 5
Firenze	sereno	—	33 8	18 8
Arezzo	sereno	—	31 8	18 5
Siena	sereno	—	30 4	20 8
Grosseto	sereno	—	31 2	18 1
Roma	sereno	—	31 5	18 9
Teramo	sereno	—	29 2	19 2
Chieti	sereno	—	27 1	18 0
Aquila	sereno	—	28 4	15 0
Agnone	sereno	—	26 4	17 0
Foggia	sereno	—	30 0	22 0
Bari	sereno	calmo	27 2	20 8
Lecce	sereno	—	29 0	20 0
Caserta	sereno	—	31 0	18 6
Napoli	sereno	calmo	29 0	20 5
Benevento	sereno	—	31 2	17 4
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	25 8	18 3
Potenza	sereno	—	25 1	16 3
Cosenza	sereno	—	30 0	17 0
Tiriolo	sereno	—	25 0	10 5
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 2	22 8
Trapani	sereno	calmo	27 5	21 3
Palermo	sereno	calmo	30 5	17 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	28 8	20 2
Messina	sereno	legg. mosso	29 7	23 7
Catania	sereno	calmo	29 0	22 5
Siracusa	sereno	calmo	30 4	21 5
Cagliari	sereno	calmo	30 5	21 0
Sassari	sereno	—	28 6	20 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile.*